



**Gruppo Sportivo Nabor - Associazione Sportiva Dilettantistica**

c/o Parrocchia S.S. Nabore e Felice - via T.Gulli, 62 - 20147 Milano Te.02 48701531

e-mail: [info@gsnabor.it](mailto:info@gsnabor.it) – Web site : [www.gsnabor.it](http://www.gsnabor.it) C.F. 97351050154

## **STATUTO DEL GRUPPO SPORTIVO NABOR ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA**

### *Titolo I*

#### **DENOMINAZIONE, SEDE E SCOPO**

##### **Art.1 - DENOMINAZIONE E SEDE**

È costituita l'Associazione Sportiva Dilettantistica denominata: **"GRUPPO SPORTIVO NABOR"**.

L'Associazione ha sede in Milano, Via Tommaso Gulli n. 62, ed ha durata illimitata.

I colori sociali dell'Associazione sono: Granata e Giallo

##### **Art.2 - SCOPI DELL'ASSOCIAZIONE**

L'Associazione non persegue scopi di lucro ed è motivata dalla decisione dei soci di vivere l'esperienza sportiva secondo la visione cristiana dell'uomo e dello sport. L'Associazione fa riferimento alla realtà educativa della parrocchia dei S.S. NABORE E FELICE in Milano via Tommaso Gulli n.62, aderirà al Centro Sportivo Italiano -C.S.I.

L'Associazione potrà altresì aderire ad altri enti di promozione sportiva e federazioni sportive nazionali, per la partecipazione alle attività agonistiche da queste organizzate.

L'attività sportiva dovrà svolgersi in coerenza con gli obiettivi pastorali ed educativi individuati nel progetto pastorale della parrocchia, nell'ambito della quale la predetta attività si inserisce, coordinandosi con le iniziative formative, educative e catechetichette rivolte ai ragazzi e ai giovani.

##### **Art.3 - FINALITA'**

Le finalità dell'Associazione sono: la proposta costante dello sport ai ragazzi e ai giovani, l'organizzazione di attività sportiva aperta a tutti, l'impegno affinché, nel territorio in cui opera, vengano istituiti servizi stabili per la pratica e l'assistenza dell'attività sportiva. L'Associazione potrà svolgere tutte le attività ritenute necessarie per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali. Potrà, a titolo meramente esemplificativo: organizzare squadre per la partecipazione alle attività sportive svolte dal C.S.I. e dagli altri enti di promozione sportiva e federazioni sportive nazionali di affiliazione; organizzare manifestazioni sportive anche in collaborazione con gli enti di promozione sportiva e federazioni di affiliazione, con enti privati e pubblici, anche internazionali; organizzare attività iniziative, corsi e scuole di sport in favore dei propri soci.

Potrà altresì utilizzare spazi ed impianti della parrocchia dei S.S. Nabore e Felice in Milano via Tommaso Gulli n.62, tramite apposita convenzione, esclusivamente per lo svolgimento dell'attività istituzionale. Potrà, infine, intrattenere rapporti con istituti di credito, anche su basi passive.

L'Associazione dovrà ottenere il preventivo benestare della parrocchia nel caso in cui intenda dar vita a rapporti che possano coinvolgere, direttamente o indirettamente, la parrocchia stessa.

**Art.4 - FORMAZIONE**

l'Associazione cura la formazione dei dirigenti e degli allenatori, anche in collaborazione con il C.S.I., con le altre federazioni di appartenenza, con la parrocchia e con le altre realtà ecclesiali decanali e diocesane. Cura altresì la partecipazione dei propri soci ai momenti formativi proposti dalla parrocchia e a quelli realizzati in ambito decanale o diocesano, anche coinvolgendo i genitori dei ragazzi tesserati.

*Titolo II***I SOCI****Art.5 - SOCI**

Possono essere soci dell'Associazione tutti coloro che ne condividono le finalità ed i principi ispiratori e ne accettino lo Statuto.

I soci sono tenuti a tesserarsi al "GRUPPO SPORTIVO NABOR" e in caso di partecipazione ad attività sportiva al C.S.I. ed agli altri enti di promozione sportiva e federazioni sportive nazionali di affiliazione promotrici dei tornei ai quali la squadra di appartenenza è iscritta.

**Art.6 - AMMISSIONE DEI SOCI**

L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su richiesta dell'aspirante socio, nella sua prima seduta successiva alla presentazione della domanda di ammissione. Non è ammessa la costituzione del vincolo associativo a tempo determinato.

**Art.7 - DIRITTI DEI SOCI**

Tutti i soci hanno diritto di partecipare alla vita associativa. I soci maggiorenni esercitano personalmente il diritto di voto nelle assemblee, i soci minorenni votano attraverso coloro che ne esercitano la potestà genitoriale o la tutela.

**Art.8 - OBBLIGHI DEI SOCI**

Gli associati hanno l'obbligo di osservare lo statuto, di rispettare le decisioni degli Organi dell'Associazione e di corrispondere le quote associative. Non è ammessa la trasferibilità e la rivalutazione delle quote associative versate, e dei relativi diritti.

**Art.9 - PERDITA DELLA QUALITÀ DI SOCIO**

La qualità di socio si perde per dimissioni, espulsione, morosità e mancato rinnovo del tesseramento al "GRUPPO SPORTIVO NABOR". Il socio può essere espulso quando ponga in essere comportamenti che provocano danni materiali o all'immagine dell'Associazione. La morosità interviene quando il socio non versa la propria quota associativa annuale entro un mese dalla data di scadenza stabilita dal Consiglio direttivo e resta inadempiente anche dopo l'ulteriore termine ingiuntogli dallo stesso Consiglio direttivo. La morosità e l'espulsione sono deliberate dall'assemblea su proposta del Consiglio Direttivo dopo aver ascoltato il socio interessato. Si applicano le eventuali procedure arbitrali e conciliative previste dagli statuti e regolamenti del C.S.I.

**Art.10**

La perdita, per qualsiasi caso, della qualità di socio non dà diritto alla restituzione di quanto versato all'Associazione.

Il decesso del socio non conferisce agli eredi alcun diritto nell'ambito associativo.

Le prestazioni fornite dai soci sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai soci possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute, secondo opportuni parametri validi per tutti i soci, preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo.

*Titolo III***L'ASSEMBLEA**

**Art.11 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE**

Gli Organi dell'associazione sono: L'Assemblea dei soci, il Consiglio Direttivo e il Presidente.

**Art.12 - L'ASSEMBLEA**

L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione. E' convocata dal Presidente almeno una volta l'anno per l'approvazione del rendiconto e per affrontare le problematiche più rilevanti per la vita dell'Associazione, anche in riferimento alle finalità educative che l'Associazione si prefigge. E' comunque convocata ogni volta che il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, ovvero quando venga fatta richiesta da almeno 1/3 dei soci purché in regola con i versamenti delle quote associative.

**Art.13 - CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA**

La convocazione dell'Assemblea deve essere effettuata almeno 8 giorni prima della data della riunione mediante invio di lettera raccomandata a/r, raccomandata a mano e/o posta ordinaria, ovvero di fax o messaggio di posta elettronica certificata e affissione dell'avviso in maniera ben visibile nei locali in cui vengono svolte le attività associative. L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora ed il luogo della prima e della seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno.

**Art.14 - DIRITTO DI VOTO**

Possono intervenire all'Assemblea tutti i soci, purché in regola con il pagamento della quota associativa. Ogni socio assente può farsi rappresentare, con delega scritta, da altro socio con diritto di voto. Ogni socio può essere portatore di una sola delega.

**Art.15 - MAGGIORANZE**

L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno dei soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti. Tra la prima e la seconda convocazione deve intercorrere almeno un'ora.

Le delibere sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo quanto disposto dall'art.16, comma 2.

**Art.16 - COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA**

L'Assemblea dei soci approva annualmente il rendiconto; elegge il Consiglio Direttivo, fissandone il numero dei componenti che non potranno essere meno di tre; delibera su ogni argomento sottoposto al suo esame dal Consiglio direttivo, con particolare riferimento alla relazione morale sportiva; delibera i provvedimenti di espulsione proposti dal Consiglio direttivo.

Le modifiche statutarie sono deliberate dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno i tre quarti dei soci presenti all'assemblea, analogamente lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio è deliberato con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci presenti all'assemblea. Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità, per estratto, mediante affissione nella sede sociale.

*Titolo IV***IL CONSIGLIO DIRETTIVO E IL PRESIDENTE****Art.17 - COMPONENTI IL CONSIGLIO**

Il consiglio direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione. Esso è composto da un numero minimo di tre membri soci. Tutti i componenti durano in carica due anni e possono essere rieletti. Partecipa alle riunioni del Consiglio direttivo, con solo voto consultivo e senza che concorra a formarne il numero legale, il consulente ecclesiastico, nella persona del parroco pro tempore della parrocchia dei S.S. Nabore e Felice o del Vicario parrocchiale o direttore dell'oratorio a ciò delegato, allo scopo di contribuire alla realizzazione delle finalità educative dell'Associazione e al miglior inserimento dell'esperienza sportiva nelle attività pastorali.

### **Art.18 - POTERI DEL CONSIGLIO**

Il Consiglio Direttivo è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria dell'Associazione. Spetta inoltre al Consiglio Direttivo: a) stabilire annualmente il calendario delle attività sportive e associative, sentito il parroco della parrocchia dei S.S. Nabore e Felice o il Vicario parrocchiale o il direttore dell'oratorio a ciò delegato, curando il coordinamento di tali attività con le iniziative pastorali; b) fissare la data dell'assemblea annuale; c) redigere il rendiconto; d) predisporre la relazione dell'attività svolta; e) deliberare sulla scelta dei tecnici e dirigenti dell'Associazione; f) assicurare un corretto uso degli impianti sportivi di cui l'Associazione si avvale per le proprie attività; g) adottare tutte le misure necessarie allo svolgimento dell'attività dell'Associazione. In particolare sulla scelta dei tecnici e dirigenti dell'Associazione occorrerà il preventivo benestare del parroco della parrocchia dei S.S. Nabore e Felice o del Vicario parrocchiale o del direttore dell'oratorio a ciò delegato.

### **Art.19 - IL PRESIDENTE**

Il **Presidente** dell'Associazione è eletto dall'assemblea dei soci, dura in carica quanto il Consiglio direttivo e può essere rieletto. Il **Presidente** è il legale rappresentante dell'Associazione e a lui potranno essere delegati parte dei poteri spettanti al Consiglio direttivo.

Nell'ambito del Consiglio direttivo potranno essere nominati uno o più **Vice Presidenti**, un **Tesoriere**, un **Segretario**, un **Magazziniere**.

Il **Vice Presidente** coadiuva o sostituisce il **Presidente** in caso di assenza o impedimento temporaneo.

Il **Segretario** redige i verbali delle riunioni degli organi sociali e ne cura la tenuta dei relativi libri e registri.

Il **Tesoriere** presiede alla gestione amministrativa e contabile dell'Associazione redigendone le scritture contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e predisponendone, in concerto con gli altri membri del Consiglio Direttivo, il rendiconto annuale in termini economici e finanziari e il bilancio preventivo dell'esercizio successivo. Egli provvede altresì alle operazioni formali di incasso e di pagamento delle spese deliberate dal Consiglio Direttivo. Al **Tesoriere** spetta anche la funzione del periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e l'esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili.

Le funzioni di **Segretario** e **Tesoriere** possono essere conferite anche alla stessa persona. Qualora esse siano attribuite a persone diverse, il Regolamento Amministrativo può prevedere che in caso di impedimento del **Tesoriere** a svolgere le proprie funzioni, ovvero nell'ipotesi di dimissioni o di revoca del medesimo, le funzioni di questo siano assunte, per il tempo necessario a rimuovere le cause di impedimento, ovvero a procedere a nuova nomina, dal **Segretario** o dal **Vicepresidente**. Il **Segretario**, temporaneamente impedito, ovvero dimissionario o revocato, è sostituito con le stesse modalità dal **Tesoriere** o dal **Vicepresidente**.

Il Consiglio Direttivo decade per dimissioni contemporanee dei due terzi dei suoi componenti. In questo caso il Presidente o, in caso di suo impedimento, il Vicepresidente o in subordine il Consigliere più anziano, dovrà convocare l'Assemblea straordinaria entro quindici giorni e da tenersi entro i successivi trenta curando l'ordinaria amministrazione.

### **Art.20 - DECADENZA DEL CONSIGLIO**

Qualora durante il mandato vengano a mancare uno o più consiglieri si procederà alla sostituzione facendo subentrare i primi non eletti, che rimarranno in carica fino alla scadenza del mandato del consigliere sostituito. Il consiglio direttivo si considera decaduto quando vengano a mancare i due terzi dei suoi componenti. In questo caso l'Assemblea, convocata dai membri ancora in carica, eleggerà i nuovi componenti del Consiglio direttivo.

### **Art.21**

Il Consiglio direttivo si riunisce almeno una volta all'anno ovvero ogni volta che il **Presidente** lo riterrà necessario. Le cariche direttive sono a titolo gratuito.

I Consiglieri non possono ricoprire cariche in altre società o associazioni sportive che partecipano con proprie squadre in identiche discipline agonistiche.

*Titolo V*  
**IL PATRIMONIO**

**Art.22 - PATRIMONIO**

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dalle quote associative e dalle iscrizioni versate dai propri aderenti o partecipanti, da eventuali contributi di privati o di enti pubblici e da eventuali beni acquisiti in proprietà dall'Associazione. Eventuali avanzi di gestione o fondi di riserva non potranno essere distribuiti né in forma diretta né indiretta tra i soci, ma dovranno essere utilizzati per il raggiungimento dei fini sportivi istituzionali.

**Art.23 - ESERCIZIO SOCIALE E RENDICONTO**

L'esercizio sociale ha durata annuale e va dal 1 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno e coincide con l'anno solare. Il Consiglio Direttivo dovrà predisporre il rendiconto da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro 60 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Il rendiconto dovrà essere depositato presso la sede sociale, dove potrà essere liberamente visionato dai soci, e trasmesso alla parrocchia.

**Art.24 - SCIOGLIMENTO E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO**

Lo scioglimento dell'associazione è deliberato : su proposta del Consiglio direttivo, dall'assemblea dei soci, con le maggioranze previste dall'art. 16, secondo comma. Con la stessa modalità sono nominati i liquidatori che hanno il compito di procedere alle relative incombenze e a destinare gli eventuali residui attivi, fatta salva la diversa destinazione di legge: a fini di pubblica utilità sportiva stabiliti dagli enti di promozione sportiva e federazioni sportive nazionali come richiesto dall'art.90 legge 289/2002 (finanziaria 2003) e successive integrazioni e modificazioni.

*Titolo VI*  
**NORME FINALI**

**Art.25 - NORME FINALI**

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si fa espresso rimando alle vigenti norme in materia di associazionismo sportivo dilettantistico, allo statuto ed al regolamento organico del C.S.I. e degli altri enti di promozione sportiva e federazioni sportive nazionali di affiliazione, nonché alle norme dell'ordinamento sportivo, in quanto applicabili.

Il presente statuto è stato approvato dall'assemblea dei soci in data 22 GIUGNO 2012

Il Presidente dell'Assemblea

*(firma)*

F.to Antonio TOMBA

Il Segretario dell'Assemblea

*(firma)*

F.to Mauro FAGIOLI